

**QUESITO N.1**

Spettabile Ente, con riferimento ai Requisiti di capacità tecnico-professionale, si chiede di chiarire se essi si riferiscano al compenso percepito dall'O.E. oppure se invece all'importo dei lavori. Si chiede altresì di confermare che non è necessario avere i predetti requisiti in ognuna delle Categorie/ ID Opere indicate ma basti possederne sino alla copertura dell'importo indicato. In attesa, porgiamo distinti saluti.

**RISPOSTA QUESITO N.1**

1) Come espressamente previsto dal disciplinare di gara al paragrafo "Requisiti di capacità tecnico professionale" (pag. 11 lett. c), l'importo indicato pari ad € 2.590.174,14, con esclusione dell'IVA, si riferisce all'importo dell'onorario e non all'importo dei lavori.

2) Si conferma che non è richiesto il possesso dei requisiti per ognuna delle categorie / ID opere; come previsto dal disciplinare (pag. 11 lett. c), il concorrente deve aver svolto, nel decennio precedente la data di pubblicazione del bando di gara, **contratti di progettazione e/o direzione lavori di edilizia/strutture/impianti, relativi ad edifici civili, anche soggetti a tutela, per un importo di onorario almeno pari ad € 2.590.174,14, con esclusione dell'IVA.**

**QUESITO N.2**

Spettabile Ente, con la presente siamo a chiedere conferma che il requisito di capacità tecnico-professionale sia comprovabile, in caso di servizi svolti per soggetti Pubblici, non solo con i certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente ma anche per il tramite di documentazione equipollente e tramite copia del contratto e delle fatture relative alla prestazione medesima. In attesa, ringraziamo e porgiamo distinti saluti.

**RISPOSTA QUESITO N.2**

In sede di gara il concorrente dovrà produrre dichiarazione di cui alla lettera i) punto 3) del disciplinare di gara (pag. 21) attestante il possesso dei requisiti richiesti e potrà utilizzare a tal fine il modello di dichiarazione pubblicato unitamente al bando di gara; si conferma che la successiva prova del requisito potrà essere fornita mediante documentazione equipollente ai certificati rilasciati dall'amministrazione / ente contraente, purché tale documentazione sia idonea a comprovare quanto specificatamente richiesto dal disciplinare di gara al paragrafo "Requisiti di capacità tecnico professionale" (pag. 11 lett. c).

**QUESITO N.3**

Spettabile Ente, In riferimento al sub criterio A4 dell'offerta tecnica, si riporta quanto indicato nella documentazione: "Per il Professionista antincendio verranno valutati esclusivamente servizi di importo pari o superiore a € 50.000,00." Non risulta chiaro a quale tipologia di importo si faccia riferimento, ovvero: Se si intenda l'importo dell'onorario relativo alla prestazione professionale antincendio; Oppure se si intenda l'importo delle opere/lavori oggetto della progettazione antincendio. Inoltre, si segnala che, nel caso in cui si intenda l'onorario professionale, tale dato non è solitamente riportato nei certificati di regolare esecuzione, rendendo complessa la sua dimostrazione oggettiva. Si chiede quindi cortesemente di: Precisare se l'importo minimo di € 50.000,00 si riferisca all'onorario professionale oppure all'importo lavori. In caso si trattasse dell'onorario, se sia ammessa la possibilità di fare riferimento all'importo delle opere per garantire una dimostrazione oggettiva del servizio eseguito. Ringraziando anticipatamente, si porgono cordiali saluti.

**RISPOSTA QUESITO N.3**

Per importo del servizio si intende l'importo dell'onorario; qualora tale dato non risulti dal certificato di regolare esecuzione potrà essere presentata documentazione attestante l'importo dell'onorario, come ad esempio il contratto e le fatture liquidate. Come indicato dal disciplinare, per il professionista antincendio verranno valutati esclusivamente servizi di importo pari o superiore a € 50.000 e non verrà preso in considerazione l'importo dei lavori.

#### **QUESITO N.4**

per il Progettista esperto B.I.M. è richiesta Formazione specifica ottenuta a seguito della frequentazione di corsi certificati attinenti al ruolo professionale, indicando fino ad un massimo di 3 corsi, ciascuno della durata pari o superiore a 20 ore per ciascun professionista e per i quali sia stato rilasciato attestato di frequenza. Si richiede se potrà essere considerato pari o superiore a 3 corsi l'aver effettuato un master di II livello "E-BIM \_ Existing Building Information Modeling per la gestione dell'intervento sul costruito", costituito da molteplici esami (ognuno dei quali sostenuto dopo aver seguito dei corsi da più di 20 ore).

#### **RISPOSTA QUESITO N.4**

La commissione giudicatrice esprimerà la propria valutazione della figura professionale specialistica offerta per il Progettista esperto B.I.M. in base agli elementi indicati nel *sub-Criterio A4*.

Fermo restando che verranno valutati esclusivamente corsi di formazione, in numero non superiore a tre, della durata pari o superiore a 20 ore per corso e per i quali sia stato rilasciato attestato di frequenza, il livello della formazione del Progettista esperto B.I.M offerto verrà valutato nel suo complesso in base alla rilevanza ed alla qualità del/i corso/i indicato/i.

#### **QUESITO N.5**

- A) In base a quanto riportato a pagina 21 del disciplinare, punto i, sub 2 nonché nella dichiarazione da rendere in sede amministrativa, occorre dichiarare il possesso di un fatturato globale di almeno € 2.590.174,14 IVA esclusa, maturato per servizi di ingegneria e architettura nei migliori tre esercizi degli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara (2019/2020/2021/2022/2023). Si chiede conferma che, per le società che abbiano l'approvazione del bilancio al 30/6, sia possibile prendere a riferimento gli anni 30/6/2020-30/6/2021-30/6/2022-30/6/2023-30/6/2024
- B) Con riferimento all'Offerta Tecnica e in particolare ai seguenti sub criteri
- A.1 SUB CRITERIO "SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA SVOLTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO" (PUNTEGGIO DA 0 a 10)
  - A.2 SUB CRITERIO "SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI SVOLTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO" (PUNTEGGIO DA 0 a 10)
  - A.3 SUB CRITERIO "SERVIZI DI COLLAUDO SVOLTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO" (PUNTEGGIO DA 0 a 10) qualora per uno stesso servizio siano state effettuate più prestazioni (a titolo esemplificativo, progettazione e direzione lavori) si chiede conferma che il medesimo servizio possa essere speso per più sub criteri
- C) A pagina 35 del disciplinare riportate quanto segue: "Sarà assegnato un ulteriore punteggio, pari ad 1, solo in caso di possesso e presentazione della Certificazione di Project Manager ai sensi della norma UNI 11648:2022". Si chiede conferma che la Certificazione PMP Project Management Professional, riconosciuta a livello internazionale, sia considerata assorbente rispetto alla UNI 11648:2022.
- D) Con riferimento all'Offerta Tecnica e in particolare ai seguenti sub criteri
- A.1 SUB CRITERIO "SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA SVOLTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO" (PUNTEGGIO DA 0 a 10)
  - A.2 SUB CRITERIO "SERVIZI DI DIREZIONE LAVORI SVOLTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO" (PUNTEGGIO DA 0 a 10)
  - A.3 SUB CRITERIO "SERVIZI DI COLLAUDO SVOLTI NELL'ULTIMO QUINQUENNIO" (PUNTEGGIO DA 0 a 10)

Si chiede conferma che sia sufficiente che i servizi presentati siano stati conclusi nell'ultimo quinquennio e non, necessariamente, anche iniziati.

- E) Secondo il paragrafo "Subappalto" presente a pag. 5 del disciplinare "le prestazioni riferite alle attività di [...] Certificazione Acustica, nonché le attività di competenza dell'Archeologo, del Geologo, del Restauratore di Beni Culturali, [...] e dell'Esperto Ambientale [...] sono interamente subappaltabili." Si chiede pertanto conferma che i ruoli connessi a tali attività - ovvero tecnico competente in acustica, archeologo, geologo, restauratore, esperto ambientale - possano essere svolti in subappalto da figure esterne all'operatore economico e quindi non fare parte del GdL minimo richiesto ai fini della partecipazione alla gara.
- F) In riferimento al metodo di attribuzione del punteggio per i sub-criteri A.1, A.2 e A.3, qualora l'opera ricadesse sotto molteplici categorie funzionali - ad es. E.02 per un importo di 3.5M e E.13 per un importo di 1.5M - si chiede quale sia il coefficiente di affinità applicato.
- G) In riferimento al metodo di attribuzione del punteggio per i sub-criteri A.1, A.2 e A.3, qualora nello stesso CRE siano indicate diverse opere con ID appartenenti alla categoria "Edilizia" con coefficienti di affinità diversi (ad es. E.02 e E.13) ed altre opere il cui coefficiente di affinità sia da individuare in base alla destinazione funzionale dell'intervento (ovvero gli ID opera E.20, S.03, IA.02, IA.03...), si chiede quale sia il coefficiente applicato a queste ultime.
- H) Con riferimento al sub-criterio A.4 si richiede se sia possibile presentare più di un professionista per ognuna delle due figure professionali richieste.
- I) Si chiede conferma che per le relazioni di cui ai sub-criteri B.1 e B.2 sia possibile inserire grafici e immagini.
- J) Si chiede conferma che per le relazioni di cui ai sub-criteri B.1 e B.2 la formattazione del testo (font, interlinea, margini, corpo tipografico...) sia libera.

#### **RISPOSTA QUESITO N.5**

- A) Il periodo di riferimento è quello indicato nel disciplinare di gara (2019-2020-2021-2022-2023), ferme restando le tempistiche di legge previste per l'approvazione del bilancio relativo ad ogni annualità.
- B) Si conferma.
- C) Fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e dall'allegato II.8, la Certificazione PMP Project Management Professional non può essere considerata assorbente rispetto alla UNI 11648:2022 considerato che la circolare tecnica Prot. DC2023SPM032 dell'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA indica per i possessori di Certificazione PMP la necessità di svolgere una prova orale al fine dell'ottenimento della Certificazione di Project Manager ai sensi della norma UNI 11648:2022.
- D) Si conferma.
- E) Ai fini della partecipazione alla gara non è richiesta l'indicazione del gruppo di lavoro; nell'art. 1.6 del Capitolato speciale d'appalto, alla cui puntuale lettura si rinvia, sono indicate le figure professionali che l'operatore economico dovrà mettere a disposizione in fase di esecuzione. In sede di gara, come indicato nel disciplinare di gara, lett. h) pagg. 19-20-21, il concorrente dovrà presentare dichiarazione dalla quale risulti l'impegno ad indicare, in sede di contratto attuativo, nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni e il possesso dei titoli abilitativi indicati.
- F) Come indicato a pag. 30 del disciplinare "per ID opere deve essere considerato quello di importo maggiore tra quelli alla base dell'onorario".
- G) Come indicato a pag. 30 del disciplinare "per ID opere deve essere considerato quello di importo maggiore tra quelli alla base dell'onorario".
- H) È possibile indicare un solo professionista per ciascuna delle due figure professionali richieste.
- I) Si conferma che nella relazione tecnica possono essere inseriti grafici ed immagini che saranno computati ai fini del numero massimo di facciate costituenti la relazione tecnica. Il disciplinare di gara prevede infatti che, per il sub criteri B.1, la relazione tecnica sia costituita complessivamente da una massimo di 10 facciate A4, comprensive di eventuali allegati e che quanto prodotto in eccedenza non sarà oggetto di valutazione (pagg. 37-38); per il sub criterio B.2 è previsto che la relazione tecnica sia costituita

complessivamente da una massimo di 10 facciate A4 e che non sarà valutata documentazione ulteriore anche se allegata sotto forma di schemi grafici, elaborati o documenti comunque denominati (pagg. 38-39 del disciplinare).

- J) Il disciplinare di gara richiede che le relazioni di cui ai sub criteri B.1 e B.2 siano costituite complessivamente da un numero massimo di 10 facciate in formato A4; non ci sono prescrizioni relative alla formattazione che potrà essere prescelta dal concorrente e dovrà garantire, in ogni caso, la leggibilità dell'elaborato.

#### **QUESITO N.6**

Buonasera, le figure professionali che verranno indicate con i titoli abilitativi richiesti, in specifico per la Verifica della Progettazione è richiesto che abbiamo sia la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (p.to a) sia la UNI EN ISO 9001 (p.to b)? oppure è sufficiente una delle due certificazioni?

#### **RISPOSTA QUESITO N.6**

In sede di gara il concorrente non dovrà indicare i nominativi delle figure professionali che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'accordo quadro ma dovrà presentare dichiarazione dalla quale risulti l'impegno ad indicare, in sede di contratto attuativo, nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni e il possesso dei titoli abilitativi indicati nel disciplinare di gara (pagg. 8-9 - 19-20-21) che, per la verifica della progettazione, prevede il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e della certificazione UNI EN ISO 9001 ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett a) e lett. b) dell'All. 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

#### **QUESITO N.7**

Buongiorno, in merito all'oggetto dell'accordo quadro potreste fornire un elenco degli incarichi previsti per arrivare all'importo lavori da 300 milioni di Euro e la previsione di 100 incarichi attuativi? nella Dichiarazione Sostitutiva fornita è chiesto di dichiarare di avere esaminato gli elaborati progettuali. A quali elaborati progettuali fa riferimento?

#### **RISPOSTA QUESITO N.7**

Gli elaborati progettuali sono quelli pubblicati unitamente al disciplinare di gara nella cartella denominata "progetto"; tra questi è ricompresa la dichiarazione relativa alla determinazione del corrispettivo a cui si fa rinvio; all'interno del CSA è riportato in allegato l'elenco degli interventi che potranno essere oggetto dell'accordo quadro.

#### **QUESITO N.8**

Buongiorno, In riferimento al punto C.1 SUB CRITERIO "VALUTAZIONE DEI RISCHI NON FINANZIARI O ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE)" (PUNTEGGIO da 0 a 2), si chiede di confermare che al fine di garantire il principio della par condicio e del favor è possibile dimostrare con un report interno ovvero con una relazione ovvero con documenti aziendali la valutazione del livello di esposizione ai rischi di impatti avversi su tutti gli aspetti non finanziari o ESG (ambiente, sociale, governance, sicurezza, e "business ethics"). Si chiede altresì conferma che il criterio sopra indicato può essere oggetto di avvalimento premiale. Si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

#### **RISPOSTA QUESITO N.8**

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al sub criterio C.1 SUB CRITERIO "VALUTAZIONE DEI RISCHI NON FINANZIARI O ESG (ENVIRONMENT, SOCIAL, GOVERNANCE)" è richiesta la presentazione dell'attestazione di conformità indicata a pag. 40 del disciplinare di gara e non verrà presa in considerazione documentazione diversa da quella richiesta. In caso di avvalimento premiale per il presente criterio, è

necessario che lo stesso non si riduca al mero prestito “cartolare” dell’attestazione ma che, al contrario, venga assicurata l’effettiva messa a disposizione, per tutta la durata dell’accordo quadro, dell’organizzazione/struttura aziendale, risorse e mezzi, dettagliatamente indicati, che hanno consentito all’impresa ausiliaria il conseguimento dell’attestazione, che viene rilasciata sulla base della valutazione almeno dei seguenti aspetti: governance e management aziendale, aspetti sociali (diritti umani e condizioni di lavoro), aspetti di sicurezza e salute, questioni ambientali (emissioni GHG, materie prime, inquinamento, protezione della biodiversità) ed etica aziendale.

#### **QUESITO N.9**

Spettabile Ente, nella compilazione del DGUE abbiamo riscontrato l'impossibilità di operare la scelta delle attività da subappaltare (intendendo la scrivente operare in tal senso). Potete cortesemente verificare la causa di tale malfunzionamento? In attesa, ringraziamo e porgiamo cordiali saluti.

#### **RISPOSTA QUESITO N.9**

Si segnala che il sistema consente di indicare nel DGUE se si intenda ricorrere al subappalto o meno ma non sempre consente di indicare espressamente le specifiche prestazioni da subappaltare; per eventuali malfunzionamenti inerenti la Piattaforma e l’utilizzo di Sintel, occorre contattare il Contact Center di ARIA SPA scrivendo all’indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall’estero +39 0239331780 assistenza in lingua italiana).In ogni caso, si rammenta che per il subappalto occorre presentare la dichiarazione di cui alla lettera n) del disciplinare di gara (pag.24), che potrà essere resa utilizzando il relativo modello contenuto nel file “Dichiarazioni A.Q. 21/2025” pubblicato tra la documentazione di gara unitamente al bando.

#### **QUESITO N.10**

Si richiede conferma che, ai fini della partecipazione, sia sufficiente il possesso di una sola tra le due seguenti certificazioni: UNI CEI EN ISO/IEC 17020 (lett. a) UNI EN ISO 9001 con sistema interno di controllo qualità (lett. b) oppure se, per poter eseguire le prestazioni di verifica, siano obbligatorie entrambe le certificazioni.

#### **RISPOSTA QUESITO N.10**

Si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 6.

#### **QUESITO N.11**

Con riferimento ai requisiti richiesti per le figure professionali del progettista BIM e del progettista Antincendio, si chiede di chiarire con quali modalità possano essere comprovati tali requisiti, nel caso in cui i professionisti siano dipendenti di una società di ingegneria o di architettura. In particolare, si chiede conferma che il fatto che il soggetto incaricato contrattualmente sia la società, e non il singolo professionista, non infici la validità del requisito, purché il professionista incaricato sia formalmente indicato e in possesso dei titoli richiesti.

#### **RISPOSTA QUESITO N.11**

Con riferimento al sub criterio A4 dell’offerta tecnica (pag. 32 e segg. del disciplinare di gara), quanto richiesto ai fini dell’attribuzione del punteggio (iscrizione al rispettivo Albo Professionale, iscrizione negli elenchi di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 139/2006 per il professionista antincendio, il possesso della certificazione BIM per il progettista esperto BIM, ecc.) deve essere posseduto dal professionista dipendente della società, così come i servizi che verranno indicati quali esperienze più significative devono essere stati svolti dal professionista indicato dalla società; se tali servizi sono stati eseguiti dal dipendente per conto della società, dal certificato di regolare esecuzione – o dalla documentazione equipollente presentata – dovrà comunque risultare il nominativo del professionista che ha svolto la prestazione.

### **QUESITO N.12**

Con riferimento ai servizi da indicare nell'offerta tecnica ai fini dell'attribuzione del punteggio, si chiede se siano ritenuti validi anche i servizi la cui esecuzione sia iniziata anteriormente al quinquennio di riferimento, ma ultimati all'interno del periodo quinquennale previsto dal disciplinare di gara.

### **RISPOSTA QUESITO N.12**

Si rinvia alla risposta fornita per il quesito n. 5, lett. D) con riferimento ai sub-criteri A.1, A.2 e A.3 dell'offerta tecnica.

### **QUESITO N.13**

Spettabile Ente, con riferimento all'art. 6.2.1 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se la limitazione secondo cui "verranno valutati esclusivamente corsi di formazione, in numero non superiore a tre, della durata pari o superiore a 20 ore per corso" debba essere applicata anche ai professionisti abilitati in materia di prevenzione incendi, iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 139/2006 e del D.M. 5 agosto 2011. Si fa presente che il mantenimento dell'abilitazione per tali figure prevede l'obbligo di aggiornamento quinquennale attraverso la frequenza di corsi riconosciuti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, la cui durata è generalmente compresa tra 4 e 8 ore, fino al raggiungimento delle 40 ore previste. Tutti i corsi seguiti sono muniti di attestato e riconoscimento formale da parte delle Direzioni VVF competenti, in conformità all'art. 7 del D.M. 05/08/2011. Si chiede pertanto di chiarire se, per il ruolo del professionista antincendio, sia ritenuta idonea la documentazione dell'aggiornamento mediante la sommatoria di più corsi riconosciuti, anche se ciascuno di durata inferiore alle 20 ore. Restiamo in attesa e porgiamo distinti saluti

### **RISPOSTA QUESITO N.13**

Come previsto dal disciplinare di gara, per il sub criterio A4 saranno valutati esclusivamente corsi di formazione ciascuno della durata pari o superiore a 20 ore e per i quali sia stato rilasciato attestato di frequenza; non sarà quindi presa in considerazione ai fini dell'assegnazione punteggio documentazione relativa alla sommatoria di più corsi ciascuno di durata inferiore a 20 ore.

### **QUESITO N.14**

Buongiorno,

**a)** In riferimento ai sub-criteri A.1, A.2 e A.3 del criterio "Professionalità e Adeguatezza dell'Offerta" (Disciplinare di gara, pag. 28/52), si chiede di precisare quale sia il numero massimo di pagine consentito per ciascun servizio da presentare e quali siano le specifiche di formato da rispettare (es. margini, interlinea, carattere, elaborati grafici, ecc.).

**b)** In riferimento a quanto specificato al punto c) Le figure professionali dei "Requisiti di Idoneità Professionale" (Disciplinare di gara, pag. 8/52), si chiede se le figure specificate per "Progettista, Direttore dei Lavori e Direttore Operativo nel settore edile" debbano coincidere in un solo professionista o è possibile considerare 3 professionisti diversi per Progettazione, Direzione Lavori e Direzione Operativa.

**c)** In riferimento a quanto specificato al punto c) dei "Requisiti di Idoneità Professionale" (Disciplinare di gara, pag. 8/52), si chiede se le funzioni di "Collaudatore Tecnico-Amministrativo" e di "Collaudatore Impianti" possano essere affidate a due professionisti distinti, oppure se debbano necessariamente essere ricoperte da un unico professionista.

**d)** In riferimento al requisito di idoneità professionale, lettera c) relativo alla "Verifica della Progettazione" si chiede conferma che il seguente campo di applicazione del Certificato ISO 9001:2015 "Ingegneria civile, strutturale, MEP HVAC: Studi di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. Project & Construction Management: Direzione Lavori, Sicurezza, Collaudi, Procurement. Servizi tecnici. Property Services: Audit, Valutazioni, Consulenze, Due Diligence. Servizi Immobiliari (IAF Scope 34, IAF Scope 35), soddisfa il requisito richiesto.

#### **RISPOSTA QUESITO N.14**

**a)** come previsto dal disciplinare di gara (pagg. 30 e segg.), per ciascun servizio che il concorrente intende sottoporre a valutazione in sede di offerta dovrà essere compilata una scheda (come da Tabella 1 riportata a pagg. 30-31 del disciplinare) nella quale devono essere riportati i dati principali dell'appalto lavori per il quale l'operatore economico ha svolto i servizi. Il contenuto specifico della scheda è riportato altresì nel modello di offerta tecnica (MOT) pubblicato unitamente al bando di gara, che si invita ad utilizzare per la redazione dell'offerta tecnica; ad ogni scheda dovrà essere allegato il certificato di regolare esecuzione dei servizi indicati.

Non sono previste particolari prescrizioni in merito al carattere/pt/interlinea da utilizzare ma può essere presa a riferimento l'impostazione del MOT pubblicato; in ogni caso, il carattere prescelto dal concorrente dovrà garantire la leggibilità dell'elaborato.

**b)** In sede di gara il concorrente non dovrà indicare i nominativi delle figure professionali che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'accordo quadro ma dovrà presentare dichiarazione dalla quale risulti l'impegno ad indicare, in sede di contratto attuativo, nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni e il possesso dei titoli abilitativi indicati nel disciplinare di gara (pagg. 8-9 - 19-20-21); la dichiarazione può essere resa utilizzando il modello messo a disposizione tra la documentazione di gara. In sede di contratto attuativo potranno essere indicati professionisti distinti in possesso di tutti i requisiti richiesti.

**c)** In sede di gara il concorrente non dovrà indicare i nominativi delle figure professionali che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'accordo quadro ma dovrà presentare dichiarazione dalla quale risulti l'impegno ad indicare, in sede di contratto attuativo, nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni e il possesso dei titoli abilitativi indicati nel disciplinare di gara (pagg. 8-9 - 19-20-21); la dichiarazione può essere resa utilizzando il modello messo a disposizione tra la documentazione di gara. In sede di contratto attuativo potranno essere indicati professionisti distinti in possesso di tutti i requisiti richiesti.

**d)** In sede di gara il concorrente non dovrà indicare i nominativi delle figure professionali che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'accordo quadro ma dovrà presentare dichiarazione dalla quale risulti l'impegno ad indicare, in sede di contratto attuativo, nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni e il possesso dei titoli abilitativi indicati nel disciplinare di gara (pagg. 8-9 - 19-20-21) che, per la verifica della progettazione, prevede il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e della certificazione UNI EN ISO 9001 ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett a) e lett. b) dell'All. 1.7 del D.Lgs. 36/2023.

In riferimento al quesito posto dal concorrente si evidenzia che la declaratoria delle attività indicate non fa riferimento alla "Verifica della progettazione delle opere ai fini della validazione/approvazione, ai sensi della normativa vigente". Si rimanda per maggiori approfondimenti a quanto previsto dall'Ente Italiano di Accreditamento ACCREDIA.

#### **QUESITO N.15**

In merito al servizio di verifica della progettazione, il disciplinare di gara prevede sia il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 sia il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. La certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 è obbligatoria solo nel caso di lavori con importo superiore ai 20 milioni di euro ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett. a) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023. Per importi inferiori, invece, è sufficiente un sistema di gestione qualità conforme alla UNI EN ISO 9001, specificamente riferito all'attività di verifica della progettazione ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett. b) dell'Allegato 1.7 del D.Lgs. 36/2023. A tal proposito, chiediamo cortesemente di sapere se, nell'ambito della gara, siano previsti progetti di importo superiore ai 20 milioni di euro, e pertanto la certificazione necessario è quella di cui alla UNI CEI EN ISO/IEC

17020, oppure se si tratti di progetti sotto tale soglia, per i quali è sufficiente la sola UNI EN ISO 9001. Ringraziamo anticipatamente e restiamo in attesa di un vostro riscontro. Cordiali saluti.

#### **RISPOSTA QUESITO N.15**

Premesso che si tratta di accordo quadro e che quindi l'importo di ciascun contratto attuativo sarà determinato dalle prestazioni che verranno di volta in volta affidate in base alle esigenze dell'Amministrazione, si rammenta che il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per l'attività di verifica è richiesto anche, in caso di appalto integrato, per lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.

In sede di gara il concorrente non dovrà indicare i nominativi delle figure professionali che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'accordo quadro ma dovrà presentare dichiarazione dalla quale risulti l'impegno ad indicare, in sede di contratto attuativo, nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni e il possesso dei titoli abilitativi indicati nel disciplinare di gara (pagg. 8-9 - 19-20-21) che, per la verifica della progettazione, prevede il possesso sia della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che della certificazione UNI EN ISO 9001 ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett a) e lett. b) dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023.

#### **QUESITO N.16**

Buongiorno, con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:

1. il Project Manager (Sub. Criterio A5) può essere un consulente esterno o un subappaltatore?
2. le relazioni tecniche (Sub. Criteri B1 e B2) possono contenere facciate in formato A3 da conteggiare come 2 facciate A4? Cordiali saluti

#### **RISPOSTA QUESITO N.16**

1. Il Project Manager, che rappresenterà l'operatore economico nei rapporti con l'Amministrazione, non può essere un subappaltatore ma, come previsto dal disciplinare di gara (pag. 35), deve ricoprire una posizione/ruolo nella struttura dell'offerente (socio, amministratore, dipendente, ecc); il ruolo rivestito dovrà essere espressamente indicato nel *curriculum vitae* presentato in sede di offerta tecnica.
2. Si conferma.

#### **QUESITO N.17**

Buonasera, per quanto riguarda il requisito sulle prestazioni di Verifica della Progettazione, ai sensi dell'art. 34 comma 2 lett.a dell'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, si chiede se la relativa certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 debba essere posseduta da un solo componente dell'rtp o da ciascun membro che lo compone .Si rimane in attesa di un VS cortese cenno di riscontro.

#### **RISPOSTA QUESITO N.17**

In sede di gara il concorrente non dovrà indicare i nominativi delle figure professionali che eseguiranno le prestazioni oggetto dell'accordo quadro ma dovrà presentare dichiarazione dalla quale risulti l'impegno ad indicare, in sede di contratto attuativo, nominativi e funzioni delle figure professionali incaricate dell'esecuzione delle prestazioni e il possesso dei titoli abilitativi indicati nel disciplinare di gara (pagg. 8-9 - 19-20-21) che, per la verifica della progettazione, prevede il possesso sia della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17020 che della certificazione UNI EN ISO 9001 ai sensi dell'art. 34, comma 2, lett a) e lett. b) dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023. Il soggetto che verrà indicato in sede di contratto attuativo dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti

#### **QUESITO N.18**

Spett.le Amministrazione, con riferimento alla partecipazione alla procedura in oggetto in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese (RTI) non ancora costituito, si chiede cortesemente di confermare se, nell'ipotesi in cui ciascuna impresa componente il costituendo RTI presenti singolarmente la propria domanda di partecipazione, sia sufficiente che l'imposta di bollo venga assolta esclusivamente dalla mandataria. Cordiali Saluti

#### **RISPOSTA QUESITO N.18**

Nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, ogni impresa deve presentare la domanda di partecipazione e per ognuna di esse deve essere assolta l'imposta di bollo.

#### **QUESITO N.19**

Con riferimento a quanto indicato a pagina 32 del Disciplinare di gara, relativamente alla documentazione da produrre per il criterio A.4 – Professionalità delle figure specialistiche in materia di ingegneria antincendio e progettazione in modalità BIM, si chiede alla Stazione Appaltante di chiarire il seguente aspetto:

Quando si afferma che "l'offerente dovrà presentare, per ognuna delle due figure professionali specialistiche proposte, una scheda, costituita complessivamente da un massimo di 5 facciate in formato A4, che illustri sinteticamente le tre esperienze ritenute più significative, le competenze acquisite e la formazione specifica attinenti al ruolo proposto", si intende:

- che tali schede debbano essere redatte autonomamente dall'operatore economico e allegate come documenti separati nella busta contenente l'offerta tecnica; oppure
- se le informazioni richieste siano da riportare esclusivamente nei campi già predisposti all'interno del modulo "MOT\_AQ 21 2025.docx" fornito dalla Stazione Appaltante.

#### **RISPOSTA QUESITO N.19**

Come previsto dal disciplinare di gara (pag. 26), l'offerta tecnica dovrà essere redatta utilizzando preferibilmente la modulistica predisposta dall'Amministrazione MOT (Modello Offerta Tecnica), dovrà contenere tutti gli elementi di valutazione e qualora l'offerta tecnica venisse redatta non utilizzando il modello predisposto, la stessa dovrà contenere unicamente la descrizione di quanto espressamente richiesto nel disciplinare.

#### **QUESITO N.20**

Buonasera, chiediamo cortesemente se il documento Dichiarazioni AQ 21-2025, che contiene la domanda di partecipazione, debba essere compilato e firmato da ciascuna società, in caso di raggruppamento temporaneo di imprese. Chiediamo inoltre, se sia prevista la riduzione della garanzia provvisoria per il possesso della ISO 14001. Grazie. Distinti saluti

#### **RISPOSTA QUESITO N.20**

Come previsto nel disciplinare di gara (pag. 16), la domanda e le relative dichiarazioni, nel caso di raggruppamento temporaneo costituito, sono sottoscritte dalla mandataria/capofila; nel caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, sono sottoscritte da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento. Per il possesso della ISO 14001 non è prevista la riduzione della garanzia provvisoria.

#### **QUESITO N.21**

Buongiorno, in caso di partecipazione alla procedura come Raggruppamento temporaneo di Imprese costituendo, tutti i componenti del Raggruppamento devono essere iscritti al portale Sintel?

#### **RISPOSTA QUESITO N.21**

Per l'utilizzo della Piattaforma Sintel si rinvia a quanto previsto dal disciplinare di gara e alle specifiche e dettagliate indicazioni contenute nelle Guide per le imprese e nelle Domande Frequenti per le imprese, cui

si fa espresso rimando, messi a disposizione sul portale dell'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti: [www.ariaspa.it](http://www.ariaspa.it), nella sezione Acquisti per la PA/E-procurement/Supporto all'utilizzo degli strumenti di e-procurement. Per ulteriori richieste di assistenza sull'utilizzo di Sintel si prega di contattare il Contact Center di ARIA S.P.A. scrivendo all'indirizzo email [supportoacquistipa@ariaspa.it](mailto:supportoacquistipa@ariaspa.it) oppure telefonando al numero verde 800.116.738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana).